



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 novembre 2013 (11.12)  
(OR. en)**

**16283/13**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2011/0272 (COD)**

---

**CODEC 2586  
REGIO 267  
CADREFIN 314  
PE 522**

#### **NOTA INFORMATIVA**

---

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi – Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 18-21 novembre 2013)

---

#### **I. INTRODUZIONE**

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione<sup>1</sup>, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

---

<sup>1</sup> GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In tale contesto il relatore Joachim ZELLER (PPE, DE) ha presentato, a nome della commissione per lo sviluppo regionale, una relazione contenente 48 emendamenti (emendamenti 1-48) alla proposta di regolamento. Tali emendamenti erano stati concordati durante i contatti informali di cui sopra. Tre ulteriori emendamenti relativi alla risoluzione legislativa (emendamenti 49-51) sono stati presentati per quanto riguarda le dichiarazioni comuni del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

## II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 20 novembre 2013, la plenaria ha adottato gli emendamenti 1-51 alla proposta di regolamento. Non sono stati adottati altri emendamenti. La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato<sup>1</sup>.

La posizione del Parlamento rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le istituzioni. Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare detta posizione del Parlamento. L'atto sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento.

---

<sup>1</sup> La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

## **Gruppi europei di cooperazione territoriale \*\*\*I**

**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi (COM(2011)0610/2 – C7-0324/2011 – 2011/0272(COD))**

**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0610/2),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, paragrafo 3, l'articolo 209, paragrafo 1, e l'articolo 212, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0324/2011),
  - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
  - visti l'articolo 294, paragrafo 3, e l'articolo 175, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 aprile 2012<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato delle regioni del 15 febbraio 2012<sup>2</sup>,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 settembre 2013, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A7-0309/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. approva le dichiarazioni congiunte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, allegate alla presente risoluzione;
  - 3- chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

---

<sup>1</sup> GU C 191 del 29.6.2012, pag. 53.

<sup>2</sup> GU C 113 del 18.4.2012, pag. 22.

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento

#### Visto 1

##### *Testo della Commissione*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, ***in combinato disposto con gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 1,***

##### *Emendamento*

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento

#### Considerando 4 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***(4 bis) Occorre ricordare che i GECT possono favorire la promozione e il conseguimento di uno sviluppo armonioso dell'Unione europea nel suo insieme e, in particolare, la coesione economica, sociale e territoriale delle sue regioni, nonché contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Essi possono altresì offrire un contributo positivo all'eliminazione degli ostacoli alla cooperazione territoriale tra le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, incluse le condizioni specifiche delle regioni più periferiche, e possono risultare utili per il rafforzamento della cooperazione tra i paesi terzi, i paesi e i territori d'oltremare e le regioni frontaliere dell'Unione, anche mediante l'uso di programmi per la cooperazione esterna dell'Unione.***

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento

#### Considerando 5

##### *Testo della Commissione*

(5) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il nuovo

##### *Emendamento*

(5) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il nuovo

strumento giuridico viene utilizzato anche a fini di cooperazione nell'attuazione di altre politiche *europée*. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura.

strumento giuridico viene utilizzato anche a fini di cooperazione nell'attuazione di altre politiche *dell'Unione, inclusa l'attuazione di programmi o parti di programmi realizzati con un sostegno finanziario dell'Unione diverso da quello fornito dalla politica di coesione*. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura, *eliminando gli ostacoli persistenti e facilitando la costituzione e le attività dei GECT, mantenendo nel contempo la facoltà per gli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza contributo finanziario dell'Unione. Si ricorda che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006, i GECT godono in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica, ivi compresa la possibilità di concludere accordi con altri GECT o altre entità giuridiche allo scopo di realizzare progetti comuni di cooperazione per garantire, fra l'altro, un funzionamento più efficiente delle strategie macroregionali.*

#### Emendamento 4

##### Proposta di regolamento Considerando 6

###### *Testo della Commissione*

(6) Per loro natura i GECT operano in più di uno Stato membro. Di conseguenza, *sebbene l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui GECT, precedentemente alla sua modifica, consenta* che la convenzione e lo statuto *possano indicare* il diritto applicabile in merito a talune questioni *e sebbene* tali disposizioni privilegino – nell'ambito della gerarchia del diritto applicabile stabilita in detto articolo – il diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale, *è opportuno un chiarimento in proposito*. Contemporaneamente, occorre estendere le disposizioni in tema di diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT.

###### *Emendamento*

(6) Per loro natura i GECT operano in più di uno Stato membro. Di conseguenza *il* regolamento sui GECT *ammette la possibilità* che la convenzione e lo statuto *indichino* il diritto applicabile in merito a talune questioni. *Occorre chiarire in quali casi* tali disposizioni privilegino – nell'ambito della gerarchia del diritto applicabile stabilita in detto articolo – il diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale. Contemporaneamente, occorre estendere le disposizioni in tema di diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT, *fatto salvo il controllo giuridico degli Stati membri in ogni caso specifico*.

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 8

#### *Testo della Commissione*

(8) Sebbene il regolamento sui GECT consenta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), che gli organismi di diritto privato possano diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è possibile che in futuro si ricorra a GECT per gestire congiuntamente servizi pubblici di interesse economico generale o infrastrutture. Possono pertanto diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto pubblico. Di conseguenza, è necessario comprendere anche le "imprese pubbliche" ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

#### *Emendamento*

(8) Sebbene il regolamento sui GECT consenta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), che gli organismi di diritto privato possano diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, è possibile che in futuro si ricorra a GECT per gestire congiuntamente servizi pubblici, ***rivolgendo un'attenzione particolare ai servizi*** di interesse economico generale o ***alle*** infrastrutture. Possono pertanto diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto pubblico. Di conseguenza, è necessario comprendere anche le "imprese pubbliche" ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, ***nonché le imprese responsabili della gestione di servizi di interesse economico generale in settori quali l'istruzione e la formazione, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale per quanto riguarda l'ambito sanitario e l'assistenza a lungo termine, la custodia dell'infanzia, l'accesso al mercato del lavoro e il reinserimento nello stesso, l'edilizia popolare come pure l'assistenza ai gruppi vulnerabili e la loro inclusione sociale.***

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento

## Considerando 9

### *Testo della Commissione*

(9) Il **terzo comma dell'articolo 175 del trattato** non prevede **di estendere la legislazione basata su tali disposizioni agli organismi di paesi terzi. Il regolamento sui GECT non ha escluso esplicitamente la possibile** partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito conformemente al presente regolamento **allorché ciò sia consentito dalla legislazione di un paese terzo o da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi.**

### *Emendamento*

(9) Il **regolamento (CE) n. 1082/2006** non prevede **norme dettagliate concernenti la** partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito conformemente al presente regolamento, **vale a dire tra membri di almeno due Stati membri. Dato l'ulteriore adeguamento delle norme che disciplinano la cooperazione tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, principalmente nel contesto della cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) e dello strumento di assistenza preadesione (IAP II), ma anche nel contesto del finanziamento complementare a titolo del Fondo europeo di sviluppo (FES) e della cooperazione transnazionale a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, in base al quale stanziamenti dell'ENI e dello IAP II saranno trasferiti per essere messi in comune con quelli del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro di programmi congiunti di cooperazione, occorre prevedere esplicitamente la partecipazione di membri di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, a GECT istituiti tra almeno due Stati membri. Tale partecipazione dovrebbe essere possibile qualora lo consentano la legislazione di un paese terzo o gli accordi tra almeno uno Stato membro partecipante e un paese terzo.**

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 10

### *Testo della Commissione*

(10) **L'esperienza ha dimostrato che la partecipazione di autorità o di altri organismi di paesi terzi equivalenti a quelli ammessi a partecipare all'interno degli Stati membri ha incontrato difficoltà**

### *Emendamento*

(10) **Al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e, a tale riguardo, potenziare in particolare l'efficacia della cooperazione territoriale, comprese una o**

*pratiche. Tuttavia, tale partecipazione nei GECT istituiti dai membri provenienti da due o più Stati membri costituisce soltanto un elemento secondario della cooperazione all'interno dell'Unione e tra Stati membri. Di conseguenza, è opportuno far chiarezza su tale partecipazione senza far ricorso a una differente base giuridica nel trattato.*

*più iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i membri di un GECT, è opportuno consentire la partecipazione a un GECT di paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, ivi comprese le sue regioni ultraperiferiche. Pertanto, è opportuno che le operazioni svolte nell'ambito dei programmi di cooperazione territoriale europea, se cofinanziate dall'Unione, continuino a perseguire gli obiettivi della politica di coesione anche se attuate, in tutto o in parte, fuori dal territorio dell'Unione, per cui le attività di un GECT hanno luogo almeno in una certa misura fuori dal territorio dell'Unione. In tale contesto e ove pertinente, il contributo delle attività di un GECT che annovera tra i suoi membri anche paesi terzi limitrofi ad almeno uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, agli obiettivi delle politiche nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione, quali ad esempio obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, rimane puramente marginale, in quanto il centro di gravità dei programmi di cooperazione in oggetto e, di conseguenza, le attività di un GECT (anche con la partecipazione di paesi terzi limitrofi ad almeno uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche) dovrebbe concentrarsi principalmente sugli obiettivi della politica di coesione dell'Unione.*

*Di conseguenza, gli eventuali obiettivi in materia di cooperazione allo sviluppo o di cooperazione economica, finanziaria e tecnica tra un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e uno o più paesi terzi sono solo accessori rispetto agli obiettivi di cooperazione territoriale tra Stati membri, comprese le regioni ultraperiferiche, basati sulla politica di coesione. Pertanto, il terzo comma dell'articolo 175 del TFUE costituisce una base giuridica sufficiente per l'adozione del regolamento.*



## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 11

*Testo della Commissione*

***(11) Dal 1990 la cooperazione territoriale europea è sostenuta da strumenti finanziari nel quadro della politica di coesione e in tal contesto la collaborazione è stata sempre possibile in un numero limitato di casi tra un unico Stato membro e un paese terzo. È pertanto opportuno aprire lo strumento giuridico dei GECT a un siffatto contesto di cooperazione.***

*Emendamento*

***soppresso***

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 12

*Testo della Commissione*

***(12) Tenuto conto del fatto che, per il periodo tra il 2014 e il 2020, è previsto uno speciale stanziamento aggiuntivo per la cooperazione con le regioni più periferiche dell'Unione, è opportuno prevedere la partecipazione, accanto alle autorità e agli organismi di paesi terzi, anche di autorità e organismi di paesi e territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del trattato ("territori d'oltremare"). Siffatta cooperazione è permessa dall'articolo 203 del trattato.***

*Emendamento*

***(12) A seguito dell'autorizzazione di partecipazione a un GECT accordata alle autorità e organizzazioni nazionali, regionali, subregionali e locali, nonché, se del caso, ad altri organismi ed istituzioni pubblici, compresi i prestatori di servizi pubblici, dei paesi e territori d'oltremare ("PTOM"), ai sensi della decisione 2013/.../UE del Consiglio relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("decisione sull'associazione d'oltremare") e tenendo conto dell'intenzione di prevedere nel periodo di programmazione 2014-2020 una speciale dotazione finanziaria aggiuntiva per rafforzare la cooperazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione con i paesi terzi limitrofi e alcuni PTOM limitrofi, il cui elenco figura nell'allegato II del TFUE, lo strumento giuridico dei GECT dovrebbe essere aperto alla partecipazione di membri dei PTOM. Ai fini della certezza del diritto e della trasparenza occorre stabilire procedure di approvazione specifiche per l'adesione a***

***un GECT di membri di un PTOM, comprese a tale riguardo, se del caso, norme speciali sulla legge applicabile ai GECT in questione che annoverano anche membri di un PTOM.***

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento Considerando 13**

#### *Testo della Commissione*

(13) Il regolamento sui GECT opera una distinzione tra la convenzione precisante gli elementi costitutivi del futuro GECT e lo statuto contenente gli elementi applicativi. Lo statuto deve tuttavia contenere tutte le disposizioni della convenzione. È opportuno ***pertanto*** chiarire che la convenzione e lo statuto costituiscono documenti distinti e che – sebbene debbano essere trasmessi entrambi agli Stati membri – la procedura di approvazione è limitata alla sola convenzione. È opportuno inoltre che alcuni elementi, attualmente inclusi nello statuto, siano contenuti al contrario nella convenzione.

#### *Emendamento*

(13) Il regolamento sui GECT opera una distinzione tra la convenzione precisante gli elementi costitutivi del futuro GECT e lo statuto contenente gli elementi applicativi. Lo statuto deve tuttavia contenere tutte le disposizioni della convenzione. È opportuno chiarire che la convenzione e lo statuto costituiscono documenti distinti e che – sebbene debbano essere trasmessi entrambi agli Stati membri – la procedura di approvazione è limitata alla sola convenzione. È opportuno inoltre che alcuni elementi, attualmente inclusi nello statuto, siano contenuti al contrario nella convenzione.

## **Emendamento 11**

### **Proposta di regolamento Considerando 14**

#### *Testo della Commissione*

(14) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il periodo di tre mesi per l'approvazione da parte di uno Stato membro è stato rispettato solo raramente. È opportuno pertanto estendere tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, occorre che la convenzione sia considerata approvata per tacito accordo. Se gli Stati membri possono applicare norme nazionali in merito alla procedura relativa a tale approvazione o possono definire norme specifiche nel quadro delle norme nazionali di

#### *Emendamento*

(14) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il periodo di tre mesi per l'approvazione da parte di uno Stato membro è stato rispettato solo raramente. È opportuno pertanto estendere tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, occorre che la convenzione sia considerata approvata per tacito accordo, ***se del caso, conformemente al diritto nazionale degli Stati membri interessati (compresi i rispettivi requisiti costituzionali). Tuttavia, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede***

applicazione del regolamento sui GECT, è opportuno escludere ogni deroga alla disposizione relativa al tacito accordo una volta trascorso il periodo di sei mesi.

***sociale del GECT deve approvare formalmente la convenzione.*** Se gli Stati membri possono applicare norme nazionali in merito alla procedura relativa a tale approvazione o possono definire norme specifiche nel quadro delle norme nazionali di applicazione del regolamento sui GECT, è opportuno escludere ogni deroga alla disposizione relativa al tacito accordo una volta trascorso il periodo di sei mesi, ***salvo quanto disposto dal presente regolamento.***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Considerando 15

##### *Testo della Commissione*

(15) È opportuno chiarire che gli Stati membri approvano la convenzione a meno che ritengano che la partecipazione di un membro potenziale non sia conforme al regolamento sui GECT, ad altre normative dell'Unione relative alle attività dei GECT quali stabilite nel progetto di convenzione o con il diritto nazionale sostanziale relativo alle competenze del membro potenziale, ***oppure*** che ***tale*** partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di tale Stato membro, escludendo tuttavia dall'ambito dell'esame qualsiasi disposizione nazionale che richieda norme e procedure differenti o più rigorose di quelle previste dal regolamento sui GECT.

##### *Emendamento*

(15) È opportuno chiarire che gli Stati membri approvano la convenzione a meno che ritengano che la partecipazione di un membro potenziale non sia conforme al regolamento sui GECT, ad altre normative dell'Unione relative alle attività dei GECT quali stabilite nel progetto di convenzione o con il diritto nazionale sostanziale relativo ***ai poteri e*** alle competenze del membro potenziale, ***o a meno che ritengano*** che ***la*** partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di tale Stato membro ***oppure che lo statuto non sia coerente con la convenzione***, escludendo tuttavia dall'ambito dell'esame qualsiasi disposizione nazionale che richieda norme e procedure differenti o più rigorose di quelle previste dal regolamento sui GECT.

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento

#### Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

(16) Dato che il regolamento sui GECT non può essere applicato nei paesi terzi ***o nei territori d'oltremare***, è opportuno specificare che lo Stato membro in cui il futuro GECT avrà la sede sociale deve

##### *Emendamento*

(16) Dato che il regolamento sui GECT non può essere applicato nei paesi terzi, è opportuno specificare che lo Stato membro in cui il futuro GECT avrà la sede sociale deve assicurarsi, allorché approva la

assicurarsi, allorché approva la partecipazione di membri potenziali stabiliti in forza del loro diritto, che i paesi terzi *o i territori d'oltremare* abbiano applicato condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel regolamento sui GECT o conformi agli accordi internazionali, ***in particolare nel quadro dell'acquis*** del Consiglio d'Europa. È opportuno specificare inoltre che, nel caso della partecipazione di numerosi Stati membri e di uno o più paesi terzi *o territori d'oltremare*, è sufficiente che tale accordo sia stato stipulato tra il paese terzo *o il territorio d'oltremare* in questione e un solo Stato membro partecipante.

partecipazione di membri potenziali stabiliti in forza del loro diritto, ***in consultazione con gli altri Stati membri interessati (vale a dire gli Stati membri a norma delle cui legislazioni i membri potenziali si sono costituiti)***, che i paesi terzi abbiano applicato condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel regolamento sui GECT o conformi agli accordi internazionali ***bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, a prescindere se siano o meno anche Stati membri dell'Unione, in base alla convenzione quadro di Madrid e ai relativi protocolli addizionali adottati***. È opportuno specificare inoltre che, nel caso della partecipazione di numerosi Stati membri e di uno o più paesi terzi, è sufficiente che tale accordo sia stato stipulato tra il paese terzo in questione e un solo Stato membro partecipante.

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(16 bis) Le procedure per l'approvazione della partecipazione di membri potenziali dei PTOM, dati i legami tra i PTOM e gli Stati membri dell'Unione, dovrebbero coinvolgere gli Stati membri in questione. A seconda della specifica relazione di governance tra lo Stato membro e il PTOM, lo Stato membro dovrebbe approvare la partecipazione del membro potenziale o confermare per iscritto allo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale in conformità a condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel presente regolamento. La stessa procedura dovrebbe applicarsi nel caso di un membro potenziale di un PTOM che desideri aderire a un GECT esistente.***

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Al fine di incoraggiare l'adesione di ulteriori membri a un GECT esistente, è opportuno semplificare la procedura di modifica delle convenzioni in tali casi. Occorre pertanto prevedere che gli emendamenti non siano notificati a tutti gli Stati membri partecipanti, bensì soltanto allo Stato membro a norma del cui diritto nazionale il nuovo membro è stabilito. Tale semplificazione non va tuttavia applicata nel caso di un nuovo membro potenziale di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, allo scopo di consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di verificare se tale adesione sia in linea con il suo interesse pubblico o con l'ordine pubblico.

#### *Emendamento*

(17) Al fine di incoraggiare l'adesione di ulteriori membri a un GECT esistente, è opportuno semplificare la procedura di modifica delle convenzioni in tali casi. Occorre pertanto prevedere che gli emendamenti, ***nel caso di un nuovo membro di uno Stato membro che abbia già approvato la convenzione***, non siano notificati a tutti gli Stati membri partecipanti, bensì soltanto allo Stato membro a norma del cui diritto nazionale il nuovo membro è stabilito ***e allo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT. La successiva modifica della convenzione dovrebbe essere notificata a tutti gli Stati membri interessati***. Tale semplificazione non va tuttavia applicata nel caso di un nuovo membro potenziale ***di uno Stato membro che non abbia già approvato la convenzione o*** di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, allo scopo di consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di verificare se tale adesione sia in linea con il suo interesse pubblico o con l'ordine pubblico.

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento Considerando 19

#### *Testo della Commissione*

(19) È opportuno estendere lo scopo di un GECT per comprendere l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale in generale, compresa la pianificazione strategica e la gestione di problematiche regionali e locali in linea con la politica di coesione e altre politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla strategia Europa 2020 o all'attuazione di strategie macroregionali. È opportuno inoltre chiarire che una determinata competenza

#### *Emendamento*

(19) È opportuno estendere lo scopo di un GECT per comprendere l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale in generale, compresa la pianificazione strategica e la gestione di problematiche regionali e locali in linea con la politica di coesione e altre politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla strategia Europa 2020 o all'attuazione di strategie macroregionali. ***È pertanto opportuno che un GECT possa realizzare operazioni con***

necessaria per l'efficiente funzionamento di un GECT deve essere posseduta da **almeno un** membro di ciascuno degli Stati membri rappresentati.

***un sostegno finanziario diverso da quello fornito dalla politica di coesione dell'Unione.*** È opportuno inoltre chiarire che una determinata competenza necessaria per l'efficiente funzionamento di un GECT deve essere posseduta da **ogni** membro di ciascuno degli Stati membri rappresentati, ***salvo che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione qualora il membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione.***

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Sebbene sia stabilito che i compiti non riguardano, tra l'altro, i "poteri di regolamentazione", suscettibili di produrre conseguenze giuridiche differenti nei vari Stati membri, occorre tuttavia specificare che l'assemblea di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.

#### *Emendamento*

(22) Sebbene sia stabilito che i compiti non riguardano, tra l'altro, i "poteri di regolamentazione", suscettibili di produrre conseguenze giuridiche differenti nei vari Stati membri, occorre tuttavia specificare che l'assemblea di un GECT può, ***se specificamente previsto dalla convenzione sui GECT e in conformità al diritto nazionale e dell'Unione,*** definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, ***o i termini e le condizioni sulla base dei quali può essere fornito un servizio di interesse economico generale,*** comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento Considerando 24

#### *Testo della Commissione*

(24) È opportuno specificare che la convenzione non deve solo contenere un riferimento al diritto applicabile in generale come già stabilito all'articolo 2, bensì deve elencare le disposizioni ***specifiche*** a livello nazionale o dell'Unione applicabili al GECT in quanto ente giuridico o alle sue attività. Occorre specificare inoltre che tali

#### *Emendamento*

(24) È opportuno specificare che la convenzione non deve solo contenere un riferimento al diritto applicabile in generale come già stabilito all'articolo 2, bensì deve elencare le disposizioni a livello nazionale o dell'Unione applicabili al GECT in quanto ente giuridico o alle sue attività. Occorre specificare inoltre che tali

disposizioni o normative nazionali possono essere quelle dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i loro poteri, in particolare nel caso in cui il personale lavori facendo capo a un direttore che si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o *in cui il GECT svolge le proprie attività*, compreso il paese in cui gestisce servizi pubblici di interesse *economico* generale o infrastrutture.

disposizioni o normative nazionali possono essere quelle dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i loro poteri, in particolare nel caso in cui il personale lavori facendo capo a un direttore che si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o *il diritto nazionale e dell'Unione applicabile concernente direttamente le attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione*, compreso il paese in cui gestisce servizi pubblici di interesse generale o infrastrutture.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 26

#### *Testo della Commissione*

(26) È opportuno chiarire che la convenzione - e, *data l'importanza della questione*, non lo statuto - deve indicare le norme applicabili al personale del GECT, nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione. *È opportuno che i GECT possano scegliere tra molteplici* opzioni. Occorre *tuttavia* che le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione siano definite nello statuto.

#### *Emendamento*

(26) *Data la loro importanza*, è opportuno chiarire che la convenzione, e non lo *statuto*, deve indicare le norme applicabili al personale del GECT, nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione. *Si deve poter prevedere la possibilità che la convenzione contempli diverse* opzioni *per quanto riguarda la scelta delle norme*. Occorre che le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione siano definite nello statuto.

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

(27) È opportuno che gli Stati membri sfruttino ulteriormente le possibilità offerte *dall'articolo 16 del* regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale al fine di prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o di categorie di persone, eccezioni *agli*

#### *Emendamento*

(27) È opportuno che gli Stati membri sfruttino ulteriormente le possibilità offerte *dal* regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale al fine di prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o di categorie di persone, eccezioni *alla* determinazione della

*articoli da 11 a 15* (Determinazione della legislazione applicabile) di tale regolamento e di considerare il personale dei GECT come una siffatta categoria di persone.

legislazione applicabile *ai sensi* di tale regolamento e di considerare il personale dei GECT come una siffatta categoria di persone.

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 28

#### *Testo della Commissione*

(28) È opportuno chiarire che la convenzione - e ***data l'importanza della questione***, non lo statuto - deve prevedere disposizioni in merito alla responsabilità dei membri nel caso di un GECT a responsabilità limitata.

#### *Emendamento*

(28) ***Data la loro importanza***, è opportuno chiarire che la convenzione, e non lo statuto, deve prevedere disposizioni in merito alla responsabilità dei membri nel caso di un GECT a responsabilità limitata.

## Emendamento 22

### Proposta di regolamento Considerando 31

#### *Testo della Commissione*

(31) Occorre distinguere più nettamente i GECT i cui membri hanno responsabilità limitata da quelli i cui membri hanno responsabilità illimitata. Inoltre, al fine di consentire ai GECT i cui membri hanno responsabilità limitata di svolgere attività suscettibili di generare debiti, occorre permettere agli Stati membri di richiedere che tali GECT stipulino un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi a tali attività.

#### *Emendamento*

(31) Occorre distinguere più nettamente i GECT i cui membri hanno responsabilità limitata da quelli i cui membri hanno responsabilità illimitata. Inoltre, al fine di consentire ai GECT i cui membri hanno responsabilità limitata di svolgere attività suscettibili di generare debiti, occorre permettere agli Stati membri di richiedere che tali GECT stipulino un'appropriata assicurazione ***o che siano soggetti a un'appropriata garanzia finanziaria*** a copertura dei rischi connessi a tali attività.

## Emendamento 23

### Proposta di regolamento Considerando 33

#### *Testo della Commissione*

(33) È opportuno fissare una nuova scadenza per la prossima relazione. Conformemente alla linea seguita dalla

#### *Emendamento*

(33) È opportuno fissare una nuova scadenza per la prossima relazione. Conformemente alla linea seguita dalla



Commissione a favore dell'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, tale relazione deve affrontare i principali problemi di valutazione, tra i quali l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto europeo, la pertinenza e la sostenibilità. Va inoltre specificato che, in forza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 307 del trattato, tale relazione deve essere trasmessa al Comitato delle regioni.

Commissione a favore dell'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, tale relazione deve affrontare i principali problemi di valutazione, tra i quali l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto europeo, la pertinenza e la sostenibilità. ***Per efficacia si intende anche il fatto di comprendere gli sforzi all'interno dei diversi servizi della Commissione e tra la Commissione e altri organismi, quali il Servizio europeo per l'azione esterna, intesi a divulgare informazioni in merito allo strumento GECT.*** Va inoltre specificato che, in forza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 307 TFUE, tale relazione deve essere trasmessa al Comitato delle regioni.

## Emendamento 24

### Proposta di regolamento Considerando 34

#### *Testo della Commissione*

(34) È opportuno chiarire che i GECT esistenti ***non sono obbligati a*** adeguare le proprie convenzioni e i propri statuti per tener conto delle modifiche apportate al regolamento sui GECT.

#### *Emendamento*

(34) È opportuno chiarire che i GECT esistenti ***possono non*** adeguare le proprie convenzioni e i propri statuti per tener conto delle modifiche apportate al regolamento sui GECT.

## Emendamento 25

### Proposta di regolamento Considerando 36

#### *Testo della Commissione*

(36) Al fine di adeguare le norme nazionali vigenti per applicare il presente regolamento prima che i programmi relativi all'obiettivo della cooperazione territoriale europea debbano essere trasmessi alla Commissione, la data di inizio ***della sua*** applicazione dovrebbe essere successiva di sei mesi alla data di entrata in vigore.

#### *Emendamento*

(36) Al fine di adeguare le norme nazionali vigenti per applicare il presente regolamento prima che i programmi relativi all'obiettivo della cooperazione territoriale europea debbano essere trasmessi alla Commissione, la data di inizio ***dell'applicazione del presente regolamento*** dovrebbe essere successiva di sei mesi alla data di entrata in vigore. ***Nell'adattare le relative disposizioni nazionali vigenti, è opportuno che gli Stati membri assicurino l'individuazione delle autorità competenti responsabili***

*dell'approvazione dei GECT e che, conformemente alle loro disposizioni giuridiche e amministrative, queste corrispondano agli organismi responsabili del ricevimento delle notifiche a norma dell'articolo 4 del presente regolamento.*

## Emendamento 26

### Proposta di regolamento Considerando 36 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(36 bis) Al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, il valore aggiunto europeo e la portata dell'ulteriore semplificazione del presente regolamento, è opportuno che la Commissione elabori una relazione sull'applicazione da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni entro il 1° agosto 2018. Tale relazione deve essere redatta sulla base di adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano un elenco di indicatori da utilizzare per la valutazione dell'applicazione del presente regolamento.*

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1 – lettera a Regolamento (CE) n. 1082/2006 Articolo 1 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, comprese una o più iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere **in particolare** la cooperazione territoriale, comprese una o più iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale **dell'Unione**.

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 2 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Un GECT, ***i suoi atti e le sue attività*** sono disciplinati:
- a) dal presente regolamento ***e, se del caso, da altre normative dell'Unione relative alle attività del GECT;***
- b) ***ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della*** convenzione di cui all'articolo 8;
- c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui ***il GECT ha*** la sede sociale ***o, se consentito dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività.***

Ai ***fini della determinazione*** del diritto ***applicabile***, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.

#### *Emendamento*

1. ***Gli atti degli organi statutari di un*** GECT sono disciplinati:
- a) dal presente regolamento;
- b) ***dalla*** convenzione di cui all'articolo 8, ***ove espressamente autorizzato dal presente regolamento; e***
- c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto ***nazionale*** dello Stato membro in cui ***è ubicata*** la sede sociale ***del*** GECT.

***Allorché si tratta di determinare il diritto applicabile ai sensi del diritto dell'Unione o del diritto internazionale privato, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale.***

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 2 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(2 bis) È inserito il seguente paragrafo:***

***1 bis. Le attività del GECT ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, all'interno dell'Unione sono disciplinate dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale specificato dalla convenzione di cui all'articolo 8.***

***Le attività cofinanziate dal bilancio***

*dell'Unione rispettano i requisiti definiti nel diritto dell'Unione e nazionale applicabile relativamente alla sua applicazione.*

### **Emendamento 30**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 3 – lettera a**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

#### *Testo della Commissione*

e) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi *o territori d'oltremare*, fatte salve le condizioni di cui all'**articolo 3 bis, paragrafo 1**.

#### *Emendamento*

e) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi, fatte salve le condizioni di cui all'**articolo 3 bis**."

### **Emendamento 31**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 3 – lettera a**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*e bis) le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale o dell'Unione applicabile.*

### **Emendamento 32**

#### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 1 – punto 3 – lettera b**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 3 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Un GECT è composto da membri dei territori di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui all'**articolo 3 bis, paragrafo 2**.

#### *Emendamento*

2. Un GECT è composto da membri dei territori di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui all'**articolo 3 bis, paragrafi 2 e 5**.

## Emendamento 33

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 4

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 3 bis

#### *Testo della Commissione*

##### Articolo 3 bis

Adesione di membri di paesi terzi o di territori d'oltremare

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri dei territori di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi ***o territori d'oltremare*** allorché tali Stati membri e paesi terzi ***o territori d'oltremare*** portano avanti iniziative di cooperazione territoriale o attuano programmi finanziati dall'Unione.

2. Un GECT può essere composto da membri del territorio di un solo Stato membro e di ***un solo paese terzo o territorio d'oltremare*** allorché tale Stato membro considera un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi ***o i territori d'oltremare***.

#### *Emendamento*

##### "Articolo 3 bis

Adesione di membri di paesi terzi o di ***paesi o*** territori d'oltremare (***PTOM***)

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri dei territori di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi ***limitrofi ad almeno uno degli Stati membri, comprese le sue regioni ultraperiferiche,*** allorché tali Stati membri e paesi terzi portano avanti iniziative di cooperazione territoriale o attuano programmi finanziati dall'Unione.

***Ai fini del presente regolamento, un paese terzo o un PTOM si considerano limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, se il paese terzo o il PTOM hanno in comune con lo Stato una frontiera terrestre o se sia il paese terzo o il PTOM che lo Stato membro possono essere ammessi nell'ambito di un programma transfrontaliero marittimo congiunto o di un programma transnazionale nel quadro della CTE o di un altro programma di cooperazione transfrontaliera o che preveda una traversata marittima o un bacino marittimo, anche qualora siano separati da acque internazionali.***

2. Un GECT può essere composto da membri del territorio di un solo Stato membro e di ***uno o più paesi terzi limitrofi allo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche,*** allorché tale Stato membro considera un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale ***nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o*** delle relazioni bilaterali con i paesi terzi ***interessati***.

*2 bis. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il concetto di "paesi terzi limitrofi a uno Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche" comprende le frontiere marittime tra i paesi in questione.*

*2 ter. Conformemente all'articolo 4 bis e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 1, un GECT può essere altresì composto da membri di uno o più Stati membri, comprese le loro regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.*

*2 quater. Conformemente all'articolo 4 bis e fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, un GECT può essere altresì composto da membri di un solo Stato membro, comprese le sue regioni ultraperiferiche, e di uno o più PTOM, con o senza membri di uno o più paesi terzi.*

*2 quinquies. Un GECT non può essere istituito solo tra membri di uno Stato membro e di uno o più PTOM legati a quello stesso Stato membro.*

## Emendamento 34

### Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 5 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 4 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro ***interessato approva***, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la ***convenzione e la partecipazione*** al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento, ad altre normative dell'Unione relative alle attività del GECT o alla legislazione nazionale che disciplina le competenze del membro potenziale, ***oppure*** che tale partecipazione non sia

#### *Emendamento*

3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro ***che ha ricevuto la notifica***, tenuto conto della sua struttura costituzionale, ***approva*** la partecipazione al GECT del membro potenziale ***e la convenzione***, a meno che:

giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico **di detto Stato membro**. In **tal** caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto **o** propone le modifiche da apportare alla convenzione **onde consentire la partecipazione del membro potenziale**.

**a)** ritenga che tale partecipazione **o la convenzione** non sia conforme:

**i)** al presente regolamento;

**ii)** ad altre normative dell'Unione relative **agli atti e** alle attività del GECT; o

**iii)** alla legislazione nazionale che disciplina **i poteri e** le competenze del membro potenziale;

**b)** ritenga che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico; **o**

**c)** ritenga che lo statuto non sia coerente con la convenzione.

In caso **di mancata approvazione**, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto **e, ove opportuno**, propone le modifiche da apportare alla convenzione.

Lo Stato membro decide entro sei mesi dalla data di ricezione di una **domanda** a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro non **risponde** entro il termine stabilito, la convenzione si considera approvata.

Lo Stato membro decide entro sei mesi dalla data di ricezione di una **notifica** a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro **che ha ricevuto la notifica** non **solleva obiezioni** entro il termine stabilito, la convenzione si considera approvata. **Tuttavia, prima che il GECT possa essere istituito, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale deve approvare formalmente la convenzione.**

**Una richiesta di informazioni aggiuntive formulata allo Stato membro sospende i termini. Il periodo di sospensione ha inizio il giorno successivo a quello in cui lo Stato membro trasmette le sue osservazioni al membro potenziale e dura sino alla data in cui quest'ultimo risponde alle osservazioni. Tuttavia, se il membro potenziale risponde alle osservazioni formulate dallo Stato membro entro dieci giorni lavorativi a decorrere dall'inizio del periodo di sospensione, il termine non è**

Nel decidere in merito alla partecipazione al GECT di un membro potenziale, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali.

*sospeso.*

Nel decidere in merito alla partecipazione al GECT di un membro potenziale, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali.

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 5 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 4 – paragrafo 3 bis

#### *Testo della Commissione*

3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di paesi terzi *o di territori d'oltremare*, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si *assicura* che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3 bis e che il paese terzo *o lo Stato membro a norma del cui diritto è istituito un territorio d'oltremare abbiano* approvato la partecipazione del membro potenziale *sulla base di* condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento o *in virtù dell'*accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è stabilito e siffatto paese terzo *o territorio d'oltremare. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.*

#### *Emendamento*

3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di paesi terzi, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si *accerta, in consultazione con gli altri Stati membri interessati*, che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3 bis e che il paese terzo *abbia* approvato la partecipazione del membro potenziale *conformemente a:*

*i)* condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento; o

*ii) un* accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è stabilito e siffatto paese terzo.

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 5 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 4 – paragrafo 5



*Testo della Commissione*

5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione ***espressa dagli Stati membri o con gli emendamenti da essi proposti*** conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

*Emendamento*

5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

**Emendamento 37**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 5 – lettera c**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 4 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

6. Eventuali modifiche della convenzione o dello statuto sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i suoi membri sono stabiliti.

Eventuali modifiche della convenzione sono approvate dagli Stati membri conformemente alla procedura di cui al presente articolo.

***Tuttavia***, nel caso dell'adesione ***a un GECT esistente*** di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale ***adesione*** è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è stabilito. ***Si applicano le disposizioni*** di cui al paragrafo 3 ***del presente articolo***.

*Emendamento*

6. Eventuali modifiche della convenzione o dello statuto sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i suoi membri sono stabiliti. Eventuali modifiche della convenzione, ***eccetto esclusivamente nei casi di adesione di un nuovo membro di cui al paragrafo 7, lettera a)***, sono approvate da tali Stati membri conformemente alla procedura di cui al presente articolo.

***6 bis. Nel caso dell'adesione di nuovi membri a un GECT esistente, si applicano le seguenti disposizioni:***

***a)*** nel caso dell'adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale ***partecipazione*** è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è stabilito, ***conformemente alla procedura*** di cui al paragrafo 3, ***e notificata allo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale;***

***b)*** nel caso dell'adesione di un nuovo membro di uno Stato membro che non ha ancora approvato la convenzione, si

In caso di adesione a un GECT esistente di un nuovo membro di un paese terzo *o di un territorio d'oltremare*, tale adesione è *approvata da tutti gli Stati membri che hanno già approvato la convenzione. Si applicano le disposizioni* di cui al paragrafo 3 bis *del presente articolo*.

*applica la procedura di cui al paragrafo 6;*

*c) in caso di adesione a un GECT esistente di un nuovo membro di un paese terzo, tale adesione è esaminata dallo Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT, conformemente alla procedura di cui al paragrafo 3 bis.*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 5 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 4 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(5 bis) È inserito l' articolo seguente:*

*Articolo 4 bis*

*Partecipazione di membri di un PTOM*

*Nel caso di un GECT con un membro potenziale di un PTOM, lo Stato membro cui il PTOM è legato si accerta che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 bis e, tenendo conto della sua relazione con il PTOM:*

*a) approva la partecipazione del membro potenziale conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, o*

*b) conferma per iscritto allo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT che le autorità competenti del PTOM hanno approvato la partecipazione del membro potenziale in conformità a condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel presente regolamento.*

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 6**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 5

### *Testo della Commissione*

1. La convenzione e lo statuto e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati, conformemente al diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati, **la Commissione** e il Comitato delle regioni della registrazione o della pubblicazione della convenzione.

2. Il GECT si assicura che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione, sia trasmessa **alla Commissione** una richiesta redatta sulla base del modello di cui all'allegato del presente regolamento. **La Commissione** trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per annunciare l'istituzione del GECT, fornendo le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento.

### *Emendamento*

1. La convenzione e lo statuto e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati, conformemente al diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione **nello Stato membro in cui è ubicata la sede sociale del GECT in questione**, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati e il Comitato delle regioni della registrazione o della pubblicazione della convenzione.

2. Il GECT si assicura che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione, sia trasmessa **al Comitato delle regioni** una richiesta redatta sulla base del modello di cui all'allegato del presente regolamento. **Il Comitato delle regioni** trasmette a sua volta tale richiesta all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per annunciare l'istituzione del GECT, fornendo le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento.

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 8 – lettera a**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 7 – paragrafi 2 e 3

### *Testo della Commissione*

2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli che consistono nell'agevolazione e nella promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e che sono determinati dai suoi membri **partendo dal presupposto che rientrano** nella competenza a norma **del diritto**

### *Emendamento*

2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli che consistono nell'agevolazione e nella promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, **superando gli ostacoli al mercato interno**, e che sono determinati dai suoi membri **affinché rientrino** nella competenza **di**

nazionale *di almeno un* membro di *ciascun Stato membro rappresentato nel GECT*.

3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario dell'Unione.

*In particolare*, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare *le azioni* suscettibili di essere *realizzate* dai GECT senza contributo finanziario dell'Unione. Gli Stati membri non escludono tuttavia *le azioni che rientrano nelle* priorità di investimento *nell'ambito della politica di coesione dell'Unione adottata per il periodo 2014-2020*.

*ciascun membro, salvo che lo Stato membro o il paese terzo approvi la partecipazione di un membro costituito a norma della sua legislazione nazionale anche qualora tale membro non sia competente per tutti i compiti specificati nella convenzione*.

3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario dell'Unione.

*Principalmente*, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare *i compiti* suscettibili di essere *realizzati* dai GECT senza contributo finanziario dell'Unione. *Fatto salvo l'articolo 13*, gli Stati membri non escludono tuttavia *i compiti relativi alle* priorità di investimento *di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. .../2013 [CTE]*.

## Emendamento 41

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 7 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

Tuttavia, l'assemblea di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.

#### *Emendamento*

Tuttavia, *in conformità del diritto nazionale o dell'Unione applicabile*, l'assemblea di *un GECT di* cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, *o i termini e le condizioni sulla base dei quali è fornito un servizio di interesse economico generale*, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.

## Emendamento 42

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 8 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. La convenzione precisa:
- a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
  - b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;
  - c) l'obiettivo e i compiti del GECT;
  - d) la durata e le condizioni del suo scioglimento;
  - e) l'elenco dei membri;
  - f) *lo specifico* diritto *nazionale o* dell'Unione *applicabile* ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;
  - g) *se del caso*, le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o *di territori d'oltremare*;
  - h) *lo specifico* diritto nazionale o dell'Unione applicabile *alle sue* attività, *intendendo nel primo caso il diritto dello Stato membro in cui gli organi statuari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività*;
  - i) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;
  - j) *nel caso di un GECT a responsabilità limitata*, le disposizioni circa la

#### *Emendamento*

2. La convenzione precisa:
- a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
  - b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;
  - c) l'obiettivo e i compiti del GECT;
  - d) la durata *del GECT* e le condizioni del suo scioglimento;
  - e) l'elenco dei membri *del GECT*;
  - e bis) l'elenco degli organi del GECT e le rispettive competenze;*
  - f) *il diritto applicabile* dell'Unione *e il diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale* ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;
  - f bis) il diritto applicabile dell'Unione e dello Stato membro o degli Stati membri in cui operano gli organi statuari del GECT;*
  - g) le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o *dei PTOM, compresa, se del caso, l'identificazione del diritto applicabile qualora un GECT svolga compiti in paesi terzi o nei PTOM;*
  - h) *il* diritto nazionale o dell'Unione applicabile *concernente direttamente le attività del GECT svolte secondo i compiti specificati nella convenzione;*
  - i) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;
  - j) le disposizioni circa la responsabilità *del GECT e dei suoi* membri conformemente

responsabilità dei membri conformemente alle disposizioni di cui all'**articolo 12, paragrafo 3**;

k) le appropriate disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; nonché

l) le procedure di modifica della convenzione, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

**Tuttavia**, nel caso in cui un GECT *gestisca* soltanto un programma di cooperazione, o una sua parte, nell'ambito *della politica di coesione dell'Unione europea* o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui *alla lettera b)*.

**Le seguenti norme si applicano al personale del GECT cui è fatto riferimento alla lettera i):**

**a) le norme dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale,**

**b) le norme dello Stato membro in cui il personale del GECT effettivamente lavora o**

**c) le norme dello Stato membro di cui il membro del personale è cittadino.**

**Al fine di consentire parità di trattamento a tutto il personale che lavora nella stessa sede, le leggi e le norme nazionali, di diritto sia pubblico sia privato, possono essere assoggettate a norme aggiuntive ad hoc fissate dal GECT.**

## **Emendamento 43**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 10**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 9 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

**All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal**

alle disposizioni di cui all'**articolo 12**;

k) le appropriate disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici; nonché

l) le procedure di **adozione dello statuto e di** modifica della convenzione, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Nel caso in cui **i compiti di** un GECT **riguardino** soltanto **la gestione di** un programma di cooperazione, o una sua parte, nell'ambito **del regolamento (UE) n. .../2013 [CTE]**, o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui **al paragrafo 2, lettera b)**.

**soppresso**

*Emendamento*

**L'articolo 9 è sostituito dal seguente:**

seguinte:

2. Lo statuto specifica come minimo:
- a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
  - b) le procedure decisionali del GECT;
  - c) la lingua o le lingue di lavoro;
  - d) le disposizioni circa il suo funzionamento;
  - e) le **disposizioni specifiche** riguardanti la gestione del personale **e le procedure di assunzione**;
  - f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei membri;
  - g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio relativamente **a ciascun membro** del GECT **in relazione a quest'ultimo**;
  - h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno;
  - i) le disposizioni circa la responsabilità dei membri conformemente a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 2;**
  - j) le procedure di modifica dello statuto, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

**1. Lo statuto di un GECT è adottato, in base e conformemente alla convenzione, dai suoi membri che deliberano all'unanimità.**

2. Lo statuto specifica come minimo:
- a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
  - b) le procedure decisionali del GECT;
  - c) la lingua o le lingue di lavoro;
  - d) le disposizioni circa il suo funzionamento;
  - e) le **procedure** riguardanti la gestione **e l'assunzione** del personale;
  - f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei membri;
  - g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio relativamente **ai membri** del GECT;
  - h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno; **nonché**
  - j) le procedure di modifica dello statuto, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

## Emendamento 44

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – punto 12

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 12

#### *Testo della Commissione*

L'articolo 12 è così modificato:

- a) Al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:

#### *Emendamento*

L'articolo 12 è così modificato:

- a) Al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:

"Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti."

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. **Nonostante** il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in proporzione al suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate nello statuto.

I membri possono stabilire nello statuto di assumersi, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, la responsabilità degli obblighi derivanti da attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT sia limitata **o esclusa** in virtù del diritto nazionale a norma del quale è stabilito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicità della convenzione, dello statuto e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche **i cui membri hanno** responsabilità limitata **costituite** a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, **gli Stati membri possono** richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.

"Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti."

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. **Fatto salvo** il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in proporzione al suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate nello statuto.

I membri possono stabilire nello statuto di assumersi, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, la responsabilità degli obblighi derivanti da attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT **di uno Stato membro** sia limitata in virtù del diritto nazionale a norma del quale è stabilito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione **qualora lo consenta la normativa nazionale che applica il presente regolamento**.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicità della convenzione, dello statuto e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche **a** responsabilità limitata a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, **qualsiasi Stato membro interessato può** richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione, **o che sia soggetto a una garanzia fornita da una banca o da un altro istituto finanziario stabilito in uno degli Stati membri ovvero che sia coperto da uno**



*strumento fornito a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro, a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT.*

## **Emendamento 45**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 14**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento, ***compresa la determinazione delle autorità competenti responsabili dell'approvazione in conformità delle rispettive disposizioni legali e amministrative.***

## **Emendamento 46**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 14**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***1 bis. Le disposizioni di cui al paragrafo 1, nella misura in cui riguardano uno Stato membro cui è legato un PTOM, tenuto conto della sua relazione con il PTOM, disciplinano altresì l'applicazione effettiva del presente regolamento nei confronti dei PTOM limitrofi ad altri Stati membri o a loro regioni ultraperiferiche.***

## **Emendamento 47**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – punto 15**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 17

*Testo della Commissione*

Entro **la metà del** 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione **di valutazione** in merito all'applicazione, **all'efficacia, all'efficienza, alla** pertinenza, **al** valore aggiunto europeo e **ai** margini di semplificazione **del presente regolamento**.

**Le relazioni di valutazione sono basate su indicatori adottati dalla** Commissione **mediante** atti delegati conformemente all'articolo 17 bis.

*Emendamento*

Entro **il 1° agosto** 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione in merito all'applicazione **del presente regolamento, valutandone, sulla base di indicatori, l'efficacia, l'efficienza, la** pertinenza, **il** valore aggiunto europeo e **i** margini di semplificazione/].

**Alla** Commissione **è conferito il potere di adottare** atti delegati conformemente all'articolo 17 bis **riguardo alla determinazione dell'elenco degli indicatori di cui al primo comma**.

**Emendamento 48**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 1 – punto 16**

Regolamento (CE) n. 1082/2006

Articolo 17 bis

*Testo della Commissione*

È inserito il seguente articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1. I poteri per l'adozione di atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di poteri di cui **al presente regolamento** è conferita per un periodo di **tempo indeterminato** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità

*Emendamento*

È inserito il seguente articolo 17 bis:

"Articolo 17 bis

Esercizio della delega

1. I poteri per l'adozione di atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di poteri di cui **all'articolo 17** è conferita **alla Commissione** per un periodo di **cinque anni** a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità

degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. ***Gli atti delegati entrano*** in vigore soltanto se non è formulata alcuna opposizione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di ***due*** mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non opporsi all'atto. Tale periodo è prorogato di ***due*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Nel caso in cui, una volta scaduto tale termine, né il Parlamento europeo, né il Consiglio si siano opposti all'atto delegato, questo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non opporsi.

Nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a un atto delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone all'atto delegato ne specifica i motivi.

degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. ***Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra*** in vigore soltanto se non è formulata alcuna opposizione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di ***tre*** mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non opporsi all'atto. Tale periodo è prorogato di ***tre*** mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Nel caso in cui, una volta scaduto tale termine, né il Parlamento europeo, né il Consiglio si siano opposti all'atto delegato, questo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non opporsi.

Nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a un atto delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone all'atto delegato ne specifica i motivi.

### **Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente la sensibilizzazione e gli articoli 4 e 4 bis del regolamento GECT**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di compiere maggiori sforzi coordinati ai fini della sensibilizzazione tra e all'interno delle istituzioni e degli Stati membri onde migliorare la visibilità del possibile impiego dei GECT quale strumento opzionale disponibile per la cooperazione territoriale nell'ambito di tutti i settori di intervento dell'Unione.

In tale contesto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione invitano gli Stati membri a compiere, in particolare, adeguate azioni di coordinamento e comunicazione tra le autorità nazionali e tra le autorità di diversi Stati membri al fine di garantire, entro i termini stabiliti, procedure per l'autorizzazione di nuovi GECT chiare, efficienti e trasparenti.

### **Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente l'articolo 1, paragrafo 9, del regolamento sui GECT**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono sul fatto che, all'atto dell'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1082/2006 quale modificato, gli Stati membri, al momento della valutazione delle norme da applicare al personale del GECT, come proposto nel progetto di convenzione, si adopereranno per prendere in esame le diverse opzioni di regime occupazionale disponibili che il GECT è tenuto a scegliere, sia ai sensi del diritto privato o di quello pubblico.

Nel caso in cui i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto privato, gli Stati membri terranno altresì conto del diritto dell'Unione pertinente, come il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), nonché della correlata prassi giuridica degli altri Stati membri rappresentati nel GECT.

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono inoltre a conoscenza del fatto che, laddove i contratti di lavoro del personale del GECT siano disciplinati dal diritto pubblico, si applicheranno le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui è ubicato il rispettivo organo del GECT. Tuttavia, le norme nazionali di diritto pubblico dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale si possono applicare ai membri del personale del GECT che erano già soggetti alle norme in questione prima di diventare membri del personale del GECT.

### **Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione concernente il ruolo del Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del prezioso lavoro svolto dal Comitato delle regioni nel quadro della piattaforma dei GECT, gestita dallo stesso, e lo incoraggiano a monitorare ulteriormente le attività dei GECT esistenti e in corso di costituzione, a organizzare uno scambio delle migliori prassi e a individuare le problematiche comuni.